



REGIONE PUGLIA

ASL Bari

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

**DIREZIONE GENERALE**

Telefono: 080 584.2568 – Fax: 080 548.2563

E-Mail: [direzione.generale@asl.bari.it](mailto:direzione.generale@asl.bari.it)

PEC: [direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

**PROTOCOLLO USCITA**

*Trasmissione esclusivamente in modalità telematica ai sensi del D. L.gs n.ro 82/2005*

*Sostituisce l'originale*

A tutte le Macrostrutture aziendali e per il loro tramite

A tutti i dipendenti ASL BA

A tutti i fornitori Asl Bari

A tutti gli utenti

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

A tutte le OO.SS.

e, p.c., alla Regione Puglia  
Dipartimento Promozione della salute, del  
Benessere sociale e dello Sport per tutti

**OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni aziendali**


Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge n. 6/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui art. 2 prevede che "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il combinato disposto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9/3/2020, recanti individuazione di ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale fino al prossimo 3 aprile 2020 ed, in particolare:
  1. d.p.c.m. del 9/3/2020:
    - a. l'art. 1, comma 1, che ha esteso le misure di cui all'art. 1, comma 1, d.p.c.m. dell'8/3/2020 all'intero territorio nazionale, a decorrere dal 10/3/2020;
    - b. l'art. 1, comma 2, che ha vietato sull'intero territorio nazionale "ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
    - c. l'art. 2, comma 2, secondo cui - dalla medesima data - cessano di produrre effetti le misure di cui ai successivi artt. 2 e 3, d.p.c.m. dell'8/3/2020, "ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto";
  2. d.p.c.m. dell'8/3/2020:
    - a. l'art. 1, comma 1, lettera a), con cui è stato disposto di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

- b. l'art. 1, comma 1, lettera e), con cui si raccomanda ai datori di lavoro di "promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e ferie", fermo quanto previsto dal successivo art. 2, comma 1, lettera r);
- c. l'art. 1, comma 1, lettera p), in base al quale "sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale";
- d. l'art. 1, comma 1, lettera q), in base al quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento alle strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19", comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- e. l'art. 2, comma 1, lettere r) ed s), con cui si prevede, rispettivamente, che:
  - a. "le modalità di lavoro agile [omissis] può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato [omissis]";
  - b. la raccomandazione, indirizzata ai datori di lavoro, perché favoriscano, ove possibile, la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, limitatamente al personale ulteriore rispetto a quello cui si applica il citato art. 1, comma 1, lettera p) del medesimo decreto ;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale pugliese dell'8 marzo 2020 (nn. 175, 176 e 177 del Registro) che impongono, tra l'altro, a tutti gli individui che abbiano fatto ingresso in Puglia, con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020 e provenienti dalle aree territoriali individuate dal citato art. 1, comma 1, lettera a), d.p.c.m. dell'8 marzo 2020:
  - 1. di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
  - 2. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
  - 3. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  - 4. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  - 5. di avvertire immediatamente, in caso di comparsa di sintomi, il medico di medicina generale ovvero o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione;con le sole esenzioni di cui alla medesima ordinanza n. 177 di Registro;
- la disposizione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti del 9/3/2020 (prot. AOO/005/192), indirizzata – tra gli altri – a tutte le aziende sanitarie locali della Regione Puglia;

Dato atto che questa Azienda ha assicurato immediata attuazione in coerenza con le indicazioni regionali di cui alla predetta disposizione del Dipartimento del Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, già in data 8/3/2020, a mezzo disposizione aziendale (prot. 51282/2020), con cui sono state disposte la sospensione delle attività ivi indicate, nonché la limitazione e le riduzioni all'accesso alle strutture sanitarie aziendali;

Considerato che, alla luce dell'interessamento dell'intero territorio nazionale e del recente ingresso in territorio regionale di numerose persone – tracciato dalle competenti autorità regionali, mediante la ricezione del modulo per la cd. Auto segnalazione, di cui alle richiamate ordinanze nn. 175 e 176 dell'8/3/2020 – risulta necessario assumere con immediatezza ulteriori misure prudenziali, volte alla prevenzione ed al contrasto del possibile ulteriore diffondersi del virus COVID-19 sul territorio provinciale;



Ritenuto, pertanto, necessario adottare, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, termine eventualmente prorogabile a seguito di nuovi provvedimenti nazionali o regionali, ulteriori limitazioni e riduzioni degli accessi alle strutture aziendali, in funzione di prevenzione del rischio di contagio;

## SI DISPONE

1. il divieto di accesso a tutte le strutture della ASL di Bari, da parte dei visitatori tutti, con le sole eccezioni già consentite dalla medesima disposizione aziendale dell'8/3/2020 (prot. 51282/2020).

Si consiglia, pertanto, di avvalersi degli alternativi canali di comunicazione a distanza già in uso.

Sono urgenti e non differibili e giustificano, quindi, l'accesso alle strutture aziendali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività connesse all'approvvigionamento ordinario di beni sanitari e non, così come alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro relativi al personale tutto, incluso il personale convenzionato.

I Direttori/Responsabili di Macrostruttura vigilano sulla puntuale applicazione delle predette disposizioni, ed assicurano – ove possibile – l'immediata assegnazione delle risorse umane, non più impegnate nelle attività oggetto di sospensione con la predetta disposizione dell'8/3/2020 (prot. 51282/2020), ad attività e compiti in relazione ai quali si registrino – anche a seguito dell'emergenza COVID-19 – eventuali criticità e/o ritardi.

2. la limitazione degli spostamenti tra strutture aziendali differenti per tutte le attività di carattere non sanitario, ai soli casi strettamente necessari, ove urgenti e non differibili.

Tale limitazione si applica a tutto il personale dipendente, con le sole eccezioni esplicitamente autorizzate in presenza delle condizioni di cui al periodo che precede.

Nelle more della pubblicazione della deliberazione del Direttore Generale n. 289 del 9/3/2020, avente ad oggetto la regolamentazione aziendale per l'attivazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera r), d.p.c.m. dell'8 marzo 2020, della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 e della circolare del medesimo Ministro n. 1/2020 (in corso di registrazione presso gli organi competenti), allo stato in corso di definizione:

- a. tutte le riunioni avranno luogo preferibilmente con modalità che ne assicurino lo svolgimento a distanza, anche con collegamento da remoto, secondo le indicazioni tecniche che saranno diramate dall'U.O. Analisi e Sviluppo del Software Informatico, ad immediato ridosso della presente, ovvero nel rispetto della distanza minima di un metro tra le persone, raccomandata dalle autorità nazionali competenti;
- b. i Direttori/Responsabili di Macrostruttura provvedono a favorire, ove possibile, la fruizione di congedi ordinari e ferie, da parte del personale dipendente richiedente, così come raccomandato dal citato d.p.c.m. dell'8/3/2020, all'art. 2, comma 1, lettera s), ad esclusione del personale di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera p).

Certi della più scrupolosa e vigile osservanza delle presenti disposizioni, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

**Il Direttore Sanitario**  
Silvana Fornelli

**Il Direttore Amministrativo**  
Gianluca CAPOCHIANI

**Il Direttore Generale**  
Antonio SANGUEDOLCE